

Polizza nr: 2725/77/73374094 Infortuni cumulativa per gli iscritti FLC-CGIL

1) L'ASSICURAZIONE E' OPERANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ISCRITTI ALLA FLC-CGIL E DELLE R.S.U. (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) ELETTE NELLE LISTE DELLA FLC-CGIL, LIMITATAMENTE IL CASO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA IN CONSEGUENZA DI INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI INDENNIZZABILI IN TERMINI DI POLIZZA.

2) CIASCUN ASSICURATO SI INTENDE ASSICURATO PER UNA INDENNITA' GIORNALIERA DI 26,00 (VENTISEI) EURO PER CIASCUN GIORNO DI DEGENZA PER LA DURATA MASSIMA DI TRENTA GIORNI PER OGNI RICOVERO. I PRIMI 4 GIORNI DI RICOVERO NON SONO INDENNIZZABILI.

3) NELLA PRESENTE COPERTURA SI INTENDE OPERANTE ANCHE UN CAPITALE CASO MORTE PARI A 10.000,00 (DIECIMILA/00) EURO A FAVORE DI CIASCUN ASSICURATO ESCLUSIVAMENTE PER GLI INFORTUNI SUBITI DAGLI ASSICURATI DURANTE IL TRAGITTO, PER VIA ORDINARIA, DALL' ABITAZIONE AL LUOGO DI LAVORO E VICEVERSA, MA COMUNQUE DURANTE IL TEMPO NECESSARIO A COMPIERE TALE TRAGITTO.
SOLO PER LE R.S.U. ELETTE NELLE LISTE DELLA FLC-CGIL, TALI CONDIZIONI SONO ESTESE ANCHE AGLI SPOSTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' SINDACALE SVOLTA.

4) SI INTENDE OPERANTE ANCHE LA GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE CON UNA SOMMA ASSICURATA DI EURO 20.000,00 (VENTIMILA/00) VALIDA PER IL RISCHIO ITINERE (SOLO PER R.S.U.: ANCHE RISCHI DI CIRCOLAZIONE COLLEGATI ALL'ATTIVITA' SINDACALE) CON IL SEGUENTE CRITERIO D'INDENNIZZO:
PER I.P. DA 0 A 30%: NESSUN INDENNIZZO,
PER I.P. DA 31 A 65%: PAGAMENTO DEL 50% DELLA SOMMA ASSICURATA,
PER I.P. DA OLTRE 65%: PAGAMENTO DEL 100% DELLA SOMMA ASSICURATA.

5) L'ASSICURAZIONE E' OPERANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ISCRITTI DELLA FLC-CGIL SUL TERRITORIO NAZIONALE.

LA VALIDITA' DELLA GARANZIA E' SUBORDINATA:

- ALLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA PER GLI ISCRITTI ALLA DATA DEL PRESENTE CONTRATTO, IN ALTERNATIVA E IN ASSENZA DI TESSERA:

- - ALLA CONSEGNA DELLA DELEGA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO PER LA TRATTENUTA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA. OPPURE ALLA PRESENZA NEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI, DEPOSITATI PRESSO LA SEDE NAZIONALE DELLA FLC-CGIL;

- - PER LA R.S.U. ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA ELEZIONE DELL'R.S.U. TRAMITE LE LISTE DELLA FLC-CGIL.

6) IL CONTRAENTE E' ESONERATO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIARE LE GENERALITA' DELLE PERSONE DA RITENERSI ASSICURATE.

PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE MEDESIME PER IL COMPUTO DEL PREMIO SI FARA' RIFERIMENTO ALLE RISULTANZE DEL TABULATO DEGLI ISCRITTI ALLA FLC-CGIL, TABULATO CHE QUESTA SI OBBLIGA AD ESIBIRE IN QUALSIASI MOMENTO, ASSIEME AD OGNI ALTRO DOCUMENTO PROBATORIO IN SUO POSSESSO, A SEMPLICE

RICHIESTA DELLE PERSONE INCARICATE DALLA SOCIETA' DI FARE ACCERTAMENTI E CONTROLLI.

7) IL PREMIO ANNUO

8) A PARZIALE DEROGA DI QUANTO DISPOSTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SI CONVIENE CHE IL TERMINE UTILE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI VIENE ELEVATO A 30 GIORNI DALLA DATA DI DIMISSIONE DALL'ISTITUTO DI CURA. L'ISCRITTO DEVE SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI DISPOSTI DALLA SOCIETA' E FORNIRE ALLA STESSA OGNI INFORMAZIONE E PRODURRE COPIA DELLA CARTELLA CLINICA, A TAL FINE SCIOGLIENDO DAL SEGRETO PROFESSIONALE I MEDICI CHE LO HANNO VISITATO E CURATO.